



Il Presidente della Regione

**ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
N.37 DEL 12 LUGLIO 2021**

Oggetto: Misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art.32 comma 3 della legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità. Disposizioni relative all'ingresso presso l'Aeroporto Internazionale d' Abruzzo dei passeggeri provenienti da Malta, Spagna e Regno Unito.

VISTI

- l'art. 32 della Costituzione;
- lo Statuto della Regione Abruzzo;
- la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- il D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.;

VISTI

- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020;
- le Delibere del Consiglio dei Ministri del 29 luglio e del 7 ottobre 2020;
- le Delibere del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio e del 21 aprile 2021;

VISTI

- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 01-04-08-09-11-22 marzo 2020;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 01- 10-26-30 aprile 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020 ;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020 ;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 13-18-24 ottobre 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 giugno 2021;

VISTI

- il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020 n.35;
- il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla L.14.07.2020, n. 74;
- il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla L.17.07.2020 n.77;
- il Decreto Legge 30 luglio 2020 n. 83, convertito con L. n.124 del 25 settembre 2020;
- il Decreto Legge 7 ottobre 2020 n.125 , convertito con L. n.159 del 27 novembre 2020;

- il Decreto Legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con L.18 dicembre 2020 n. 176;
- il Decreto Legge 18 dicembre 2020 n.172, convertito con L.29 gennaio 2021 n.6;
- il Decreto Legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito con L.12.03.2021 n.29;
- il D.L. 13 marzo 2021 n.30, convertito con modificazioni dalla L. 06.05.2021 n. 61;
- il D.L. 1 aprile 2021, n.44, convertito con modificazioni dalla L.28.05.2021 n. 76;
- il D.L. 22 aprile 2021, n.52 convertito con modificazioni dalla L. 17.06.2021 n.87;
- il D.L. 25 maggio 2021 n.73;

VISTE le Ordinanze del Ministero della Salute

- del 09-16-30 gennaio 2021
- del 12-13-14-27 febbraio 2021
- del 5 2021
- del 23 aprile 2021
- del 14-30 maggio 2021
- del 2-4-18-22 giugno 2021

recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ;

VISTA la circolare del Ministero della Salute del 31/01/2021 recante "Aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti SARS-CoV2, valutazione del rischio e misure di controllo";

VISTE, altresì, le circolari della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute:

- prot. 0000705 del 08/01/2021-DGPRES-DGPRES-P avente ad oggetto "*Aggiornamento della definizione di caso COVID-19 e strategie di testing*". ;
- prot. 0004761 del 08/02/2021-DGPRES-DGPRES-P e prot. 0005320 del 11/02/2021-DGPRES-DGPRES-P ;
- prot. 0022746 del 21/05/2021-DGPRES recante all'oggetto "*Aggiornamento sulla definizione di caso COVID-19 sospetto per variante VOC 202012/01 e sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della diffusione in Italia delle nuove varianti SARS-CoV-2*";
- prot. 0027423 del 18/06/2021-DGPRES-DGPRES-P avente ad oggetto "*Allerta internazionale: cluster ospedalieri di casi COVID-19 da variante B.1.617.2 (variante Delta) in Finlandia - maggio 2021*";
- prot. 0028537 del 25/06/2021-DGPRES-DGPRES-P avente ad oggetto: "*Aggiornamento della classificazione delle nuove varianti SARS-CoV-2, loro diffusione in Italia e rafforzamento del tracciamento, con particolare riferimento alla variante Delta*";
- prot.n. 0028862-28/06/2021-DGPRES-MDS-Precante all'oggetto: "*Chiarimenti in materia di Certificazioni Verdi e loro uso in ambito transfrontaliero e in materia di Digital Passenger Locator Form*";
- prot.RA/0287258/21 del 12/07/2021 avente ad oggetto "*Allerta internazionale variante Delta: incremento dei casi COVID-19 in diversi Paesi Europei*";

DATO ATTO delle note prot.42/2021 in data 11.07.2021 e n. 43/2021 del 12.07.2021 con le quali il Referente Sanitario Regionale per le emergenze ha richiesto, per i passeggeri provenienti da Spagna, Malta e Regno Unito all'Aeroporto Internazionale d' Abruzzo, l'esecuzione, all'arrivo, di test molecolari anche in costanza del possesso da parte degli stessi della green card, stante l'andamento epidemiologico dell'infezione SARS CoV-2 e, in particolare, della variante Delta e Delta plus;

ATTESO CHE la prefata circolare prot.RA/0287258/21 del 12/07/2021, recante l'allerta internazionale sulla variante delta, espressamente raccomanda di :

- "*continuare a monitorare con grande attenzione la circolazione delle varianti del virus SARS-CoV-2;*
- *rafforzare le attività di tracciamento dei casi e dei contatti di caso;*
- *applicare tempestivamente e scrupolosamente sia le previste misure di contenimento della trasmissione, che le misure di isolamento e quarantena in caso di VOC Delta sospetta o confermata, per le quali si rimanda alla Circolare n. 22746 del 21/05/2021;*

- *applicare le indicazioni della circolare del Ministero della Salute n. 3787 del 31/01/2021, sequenziando prioritariamente i campioni provenienti da: soggetti vaccinati contro SARS-CoV-2 che successivamente si infettano nonostante lo sviluppo di una risposta immunitaria al vaccino; da soggetti in contesti ad alto rischio, quali ospedali nei quali vengono ricoverati pazienti immunocompromessi positivi a SARS-CoV-2 per lunghi periodi; da casi di reinfezione; da soggetti in arrivo da Paesi con alta incidenza di varianti SARS-CoV-2; in caso di aumento dell'incidenza o cambiamento nella trasmissibilità e/o virulenza dell'infezione in un'area; da soggetti appartenenti a cluster per valutare la catena di trasmissione e/o l'efficacia di strategie di contenimento dell'infezione;.....”*

ATTESO CHE l'Aeroporto Internazionale d' Abruzzo contempla l'arrivo di voli provenienti, tra gli altri Paesi, da Spagna, Malta e Regno Unito;

RITENUTO - ferme restanti le vigenti disposizioni normative e ministeriali sopra indicate ed espressamente previste per i Paesi di provenienza di che trattasi - di condividere la richiesta del Referente Sanitario Regionale per le emergenze in ordine all'esecuzione dei test molecolari per la rilevazione del virus SARS COV 2 nei confronti dei passeggeri provenienti da Malta, Spagna e Regno Unito, quali misure ulteriori di contenimento e monitoraggio della trasmissione virale;

tanto premesso,

ORDINA

- 1) l'esecuzione, all'atto dello sbarco presso l'Aeroporto Internazionale d'Abruzzo, dei test molecolari per la rilevazione del virus SARS COV 2 nei confronti dei passeggeri provenienti da Malta, Spagna e Regno Unito;
- 2) alla ASL di Pescara ed alla ASL di Lanciano Vasto Chieti, di predisporre - di concerto e con effetto immediato – tutte le misure organizzative utili ad assicurare l'attuazione di quanto ordinato al precedente punto 1);
- 3) che la presente ordinanza sia suscettibile di estensione anche nei confronti dei passeggeri provenienti da altri Paesi rispetto a quelli sopra declinati , in coerenza con l'evolversi dello scenario epidemiologico;
- 4) che la presente ordinanza - immediatamente esecutiva per gli adempimenti di legge - sia trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti competenti per territorio, alla Direzione marittima di Pescara, all'E.N.A.C., alla S.A.G.A. S.p.a. ed alle AA.SS.LL. della Regione Abruzzo;
- 5) che la presente ordinanza sia pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge. La presente ordinanza sarà pubblicata, altresì, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il Direttore del Dipartimento Sanità
Dr. Claudio D'Amario
f.to. digitalmente

L'Assessore alla Sanità
Dr.ssa Nicoletta Veri
f.to. digitalmente

Il Presidente della Giunta Regionale
Dr. Marco Marsilio
f.to. digitalmente